



Procedura aperta per l'appalto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "Lavori di ammodernamento impianto di sollevamento di Overi in agro del Comune di Siniscola".

CIG 83361329BD - CUP I44H17000550002.

QUESITI DI GARA

Al 12/08/2020

Quesito n. 1

In caso di lavori effettuati a privati da parte del progettista, che cosa si intende al punto 8.4.2 a.1) "purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico"?

Risposta al Quesito n. 1

Si precisa che in relazione al punto 8.4.2, lett.a.1) del Disciplinare di gara, per "atto di assenso" di servizi svolti per committenti privati si intende il provvedimento di approvazione del progetto da parte dell'Ente preposto al rilascio della relativa autorizzazione a svolgere i lavori in progetto. (es. autorizzazione/concessione edilizia).

Quesito n. 2

In caso di lavori per privati (specificamente per lavori in ambito elettrico) per cui non è stata necessaria alcuna autorizzazione da parte di un Ente è possibile presentare il Certificato di Regolare Esecuzione di Progettazione firmato dal committente?

Risposta al Quesito n. 2

Si precisa che in relazione al punto 8.4.2, lett.a.1) del Disciplinare di gara, in caso di lavori privati riferibili alla categoria degli impianti elettrici di cui alla categoria SOA OG10, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica richiesti al soggetto progettista, è richiesta la presentazione del certificato di regolare esecuzione di progettazione sottoscritto dal committente e copia della/e fattura/e quietanziata/e relative al servizio di progettazione svolto.

Quesito n. 3

In merito ai requisiti di capacità tecnica, indicati al paragrafo 8.4.2, del disciplinare di gara, viene richiesto che l'esecutore della progettazione debba " aver svolto negli ultimi dieci anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara, servizi tecnici di progettazione definitiva o esecutiva relativa ad ognuna delle categorie indicate....."

Secondo quanto previsto nell'attuale contesto normativo possono essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria i servizi di consulenza afferenti attività accessorie e di supporto alla progettazione, ancorché non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali.

Si richiede, se per la partecipazione alla procedura in oggetto, ai fini di soddisfare i requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione della progettazione, possano essere considerati ammissibili anche certificati di regolare esecuzione della prestazione per attività tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori.

Risposta al Quesito n. 3

In merito ai requisiti di capacità tecnica richiesti dal Disciplinare di gara, ai sensi di quanto disposto all'art. 2.2.2 punto 2.2.2.4 delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", si precisa quanto segue:

- possono essere ricompresi i servizi, come requisiti tecnici di partecipazione alle procedure per l'affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché



l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

- Si precisa, inoltre, che possono essere ammessi, sempre ai fini di soddisfare i requisiti di capacità tecnica per l'esecuzione della progettazione, certificati di regolare esecuzione di attività connesse alla direzione lavori se relative però alla redazione di progetti di variante. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.

Quesito n. 4

In merito alla partecipazione alla presente gara si chiedono i seguenti chiarimenti:

- *In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, l'allegato 11 va compilato dal Capogruppo o da ogni singolo componente del Raggruppamento.*
- *Si chiede inoltri di specificare quali punti dell'allegato 11 vanno compilati in casi di Raggruppamento Temporaneo di progettisti.*

Risposta al Quesito n. 4

Come previsto dal punto 16.4.3. del Disciplinare di gara, il Modello 11 deve essere compilato, nelle parti pertinenti (professionista singolo/società di professionisti o di ingegneria, ecc.) e presentato da ciascun componente del raggruppamento di progettisti.

In caso di Raggruppamento dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara al punto **16.4.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**.

Quesito n. 5

Nell'ambito della stessa categoria IMPIANTI, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare? Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di IMPIANTI DI DEPURAZIONE (IA.01), caratterizzati dal grado di complessità pari a 0,75, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (IB.09 con grado di complessità pari a 0,60).

Risposta al Quesito n. 5

Si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 8.4.2 del Disciplinare di gara non sono previste categorie analoghe per la voce di tariffa IB.09. Per quanto detto la risposta è negativa.

Quesito n. 6

Dal disciplinare si evince che nella tabella 3 e nella tabella 4 si parla prima di categoria E.20 e poi di categoria E.02. Probabilmente si tratta di un refuso, però questo criterio vincola la scelta dello studio di progettazione da associare.

Risposta al Quesito n. 6

La categoria richiesta è la E.02, è evidente che si tratti di un refuso in quanto la categoria E.20 non esiste.

Quesito n. 7

Nel disciplinare al punto 8.2.1 la SOA è richiesta come requisito professionale. Solitamente il possesso dei requisiti SOA è richiesto nei requisiti di capacità tecnica e/o economica, mentre il requisito di idoneità professionale di cui all' art.83 è limitato all' iscrizione alla camera di commercio. Lo stesso articolo 83 comma 3 del codice afferma che possono essere richieste "particolari autorizzazioni" solo se si tratta di appalti di servizi e non di lavori. La richiesta della SOA come requisito di idoneità professionale al punto 8.2.1 rende impossibile eseguire l'avvalimento per le categorie SOA, come specificato nel punto 9 del disciplinare.

Inoltre il suddetto punto 9 pare in contrasto con:

Punto 7 pag. 27:



“ dichiara il possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione o per sola costruzione, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate richieste al paragrafo 8 del presente Disciplinare di gara ovvero di ricorrere all’istituto dell’avvalimento “ Punto 16.3 pag. 25:

“ I concorrenti dovranno presentare:

- *Attestato SOA, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 207 del 05/10/2010 in corso di validità, o copia non autenticata, o autocertificazione sul possesso di detto attestato;*
- *(in caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente) Attestato SOA dell’impresa ausiliaria in corso di validità, in originale o copia non autenticata, o autocertificazione sul possesso di detto attestato.”*

Pag 16:

“ Il requisito relativo al possesso di attestazione di qualificazione SOA deve essere posseduto: -[.]

- *per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. “*

Va da sè che la legittimità o meno dell’ avvalimento per le SOA cambia la tipologia di associazione di imprese da istituire (RTI o avvalimento), la quale deve essere istituita solo dopo vostro chiarimento.

Risposta al Quesito n. 7

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale per gli operatori economici di cui all’art.45 del Codice, ai sensi dell’art.83, comma 3, devono essere iscritti al Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Detto requisito non può essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art.89, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art.84, comma 1, del Codice i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83 del Codice, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (possesso di attestazione SOA, in corso di validità, adeguata alle categorie e classifiche previste nel disciplinare di gara). Come previsto dall’art.89 del Codice l’attestazione SOA può essere oggetto di avvalimento.

Quesito n. 8

In merito alla seguente dicitura del disciplinare di gara a pagina 16:

Il requisito relativo ai servizi di ingegneria svolti negli ultimi dieci anni di cui al punto 8.4 del presente disciplinare è soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

"Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria."

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

Il progettista che partecipa per la categoria IB.09 deve quindi essere obbligatoriamente il capogruppo? in quanto è il requisito di importo più alto richiesto?

Risposta al Quesito n. 8

Il requisito di partecipazione relativo all’importo dei servizi di progettazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e posseduto in maniera maggioritaria dalla mandataria. Non è automatico che il capogruppo sia necessariamente il soggetto che partecipa per la categoria IB.09 in quanto il requisito relativo alla predetta categoria può essere posseduto in maniera cumulata da diversi soggetti costituenti il raggruppamento e, allo stesso tempo, il soggetto che possiede i requisiti in maniera maggioritaria da indicare quale capogruppo potrebbe non avere la quota maggiore relativamente alla categoria IB.09.

Quesito n. 9

Si chiedono i seguenti chiarimenti riguardanti i requisiti per la progettazione:

I professionisti esterni indicati dall’operatore economico possono partecipare con classifiche superiori all’interno della stessa categoria d’opera (ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 17 GIUGNO 2016) e quindi un professionista con certificati di



lavori eseguiti in E.20 può partecipare per la E.02 e uno con requisiti per la IB.11 può partecipare per il requisito IB.9 in quanto di classifica superiore all'interno della stessa categorie d'opera?

Risposta al Quesito n. 9

I requisiti di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara. Relativamente alla categoria d'opera Edilizia si precisa che la E.02 è quella con il grado di complessità superiore e pertanto deve essere quella posseduta dal partecipante. Si precisa che il richiamo del disciplinare alla categoria E.20 è un refuso e la categoria di riferimento è la E.02, circostanza questa già oggetto di chiarimento specifico. Relativamente alla categoria IB.09 questa non può essere coperta con altre categorie (es. IB.11) e in quanto caratterizzate da diverse specificità. La risposta è negativa

Quesito n. 10

Vorrei sapere se:

- effettivamente, sono solo i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva ad essere considerabili (e non, ad. es., direzioni lavori o collaudi);

- la Id Opere IB.06 possa qualificare la richiesta IB.09, avendo grado di complessità maggiore;

- le Id Opere D.01 e D.04 possano qualificare la richiesta D.03, avendo grado di complessità maggiore.

Risposta al Quesito n. 10

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei servizi svolti, si ritiene che siano ricompresi ad esempio anche quelli riguardanti attività di Direzione Lavori e quindi non solo progettazione definitiva ed esecutiva. Non si ritiene invece di poter prendere in considerazione servizi di collaudo tecnico amministrativo.

Relativamente alla possibilità di utilizzare servizi svolti sulle categorie d'opera IB.06 per qualificare la richiesta IB.09 e D.01 e D.04 per qualificare la richiesta D.03, si precisa che essendo le predette categorie caratterizzate da diverse specificità la risposta è negativa. Le categorie richieste sono specificatamente indicate nel disciplinare di gara.

Nuoro 13/08/2020

Il RUP
Ing. Ignazio Lampis